

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3887 del 15/07/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA SCADIF SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO, VIA EMILIA N. 58 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 1974 DEL 14.02.2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4054 del 15/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

**CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato con nota prot. n. 2079 del 15/02/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/30694 del 16/02/2024), presentata dalla Società SCADIF SpA, nella persona del Presidente del CdA e gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e

stabilimento siti in Comune di Fontanellato, Via Emilia, 58, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"fabbricazione imballaggi in cartone, plastica e materiale affine"*;

che con nota prot. del 15/02/2024 n. 2078 il SUAP Comune di Fontanellato ha comunicato l'avvio del procedimento;

#### **RILEVATO:**

- la comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana SpA trasmessa dal SUAP con nota prot. 2600 del 29/02/2024 nella quale si legge *"...relativa alla richiesta di autorizzazione in oggetto, con la presente, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del DPR 753/80 che si riporta "E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente", si conferma il provvedimento di diniego..."*
- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti, anche in merito alla comunicazione sopra citata di Rete Ferroviaria Italiana SpA, con nota prot. n. PG/2024/48254 del 13/03/2024 e successiva richiesta di perfezionamento documentale con nota prot. PG/2024/71348 del 17/04/2024;
- la documentazione a completamento della Ditta trasmessa dal SUAP in data 16/04/2024 prot. n. 4491 (prot. Arpae n. PG/2024/52456 del 19/03/2024) nella quale si legge tra l'altro *"...Si vuole riportare che il nuovo progetto di scarico in acque superficiali, [...], non presenta lo scarico in canale interpodereale ma bensì lo scarico diretto in Rio Gambino..."* e in data 19/04/2024 prot. n. 1719 (prot. Arpae n. PG/2024/73552 del 19/04/2024);
- che alla data del 19/04/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

**VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/74442 del 22/04/2024:

- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 33657 del 13/05/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/87494 del 13/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- la valutazione del Comune di Fontanellato per quanto di competenza prot n. 5980 del 17/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/91122 del 17/05/2024) in merito all'attività svolta dalla Società classificabile "...come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 14 parte seconda lettera b) e 16 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2024/88394 del 14/05/2024, *allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta contenente la domanda di concessione allo scarico di acque reflue nel Rio Gambino gestito da Consorzio di Bonifica Parmense, trasmessa dal SUAP con nota prot. 7223 del 07/06/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/105657 del 07/06/2024;
- la relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/114583 del 21/06/2024, *depositata agli atti*;
- il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense con nota prot. n. 5761 del 20/06/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/114474 del 21/06/2024 *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3)*;
- il parere di competenza espresso dal Comune di Fontanellato con nota prot. n. 8020 del 21/06/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/114976 del 21/06/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. Comunale n. 4984 del 26/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4)*;
- il parere di competenza di Emiliambiente SpA prot. n. 5040 del 27/06/2024, acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/119255 del 28/06/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5)*;

**CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

1. la Ditta richiede di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede *“fabbricazione imballaggi in cartone, plastica e materiale affine”*;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. in merito ai punti emissivi E3 ed E4, si prende atto che sono collegati a cinghie di trasporto (trasporto sottovuoto) e non a parti della linea che effettuino lavorazioni di taglio o applicazione e/o essiccazione di inchiostri o vernici;
6. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:
  - **“Caldaia a metano” da 251 kW;**
  - **“Caldaia a metano” da 439 kW;**
  - **“Caldaia a metano” da 30 kW;**

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società SCADIF SpA, nella persona del Presidente del CdA e gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato, Via Emilia, 58, relativamente all'esercizio dell'attività di *“fabbricazione imballaggi in cartone, plastica e materiale affine”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** (titolo abilitativo “*autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi*”) di *specificata competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio di Bonifica Parmense prot. n. 5761 del 20/06/2024 (*Allegato 3*) e nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 8020 del 21/06/2024 (*Allegato 4*) e nel parere di Emiliambiente SpA prot. n. 5040 del 27/06/2024 (*Allegato 5*) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**per le emissioni in atmosfera** (titolo abilitativo “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”) l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONI E1: - “Aspirazione Fustellatrice - Linea EMBA QSD”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative (fustellatrice) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	35.268	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni

Altezza minima	9,65	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E2: - “Aspirazione Stampa e Fustellatrice - Linee SUNRISE CASEMAKER, TEX e EMBA 245”**

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività lavorative (fustellatrice+ stampa) delle linee:

- a) “SUNRISE CASEMAKER”,
- b) “TEX” [1],
- c) “EMBA 245”

devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	44.179	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	9,65	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
SOV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E3: - “Aspirazione 1 trasporto sottovuoto - Linea EMBA 170”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8.378	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
SOV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E4: - “Aspirazione 2 trasporto sottovuoto - Linea EMBA 170”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.950	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
SOV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONI E7: - “Aspirazione Suzione dei fogli- Linea TEX”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	13.432	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONI E8: - “Aspirazione Suzione dei fogli- Linea EMBA 170”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 - E2 - E3 - E4 - E7 - E8 si ritiene che::

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 - E2 - E3 - E4 - E7 - E8, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 - E2 - E3 - E4 - E7 - E8 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

**I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E2 - E3- E4- E7 - E8 debbono avere una periodicità annuale.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	SCA.DI.F. S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00144380342
Sede legale:	Via Emilia n. 58, Fontanellato (Parma)
Sede locale impianti:	Via Emilia n. 58, Fontanellato (Parma)
Lat.(UTM32):	4967154.27 M N
Long.(UTM32):	588477.39 M E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
Settore attività CRIAER:	4.4
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	-

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	5.809 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	2.700 kg/anno*

\* come indicato in istanza

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

## Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento,

guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per il rumore** (titolo abilitativo “*comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)*”) al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 8020 del 21/06/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. Comunale n. 4984 del 26/04/2024 (*Allegato 4*) e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 33657 del 13/05/2024 (*Allegato 1*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontanellato. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato, Consorzio di Bonifica Parmense, Emiliambiente SpA e ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontanellato all’interno del procedimento per il rilascio dell’AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

*Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi*

*Rif. Sinadoc: 2024/9485*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0033657  
DATA: 13/05/2024  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004882/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - ISTANZA DI A.U. A. - PRATICA SUAP N. 1974 DEL 14.02.2024 - DITTA: SCA.DI.F. SPA - AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - TRASMISSIONE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0033657_2024_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	277EC70603FA20890870744822C7BC2A7 0619084A761E326B240A47BF018F4E2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0004882/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - ISTANZA DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 1974 DEL 14.02.2024 - DITTA: SCA.DI.F. SPA - AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - TRASMISSIONE.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Fontanellato del 23.04.2024, prot. 4882, avente per oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m. - Istanza di A.U.A. - Pratica SUAP n. 1974 del 14.02.2024 - Ditta: SCA.DI.F. SPA - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990

La ditta SCA.DI.F S.p.a. svolge attività di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato.


L'insediamento nel RUE ricade nell'ambito "Grandi comparti industriali, ambiti di riordino e ambiti di nuovo impianto prevalentemente produttivo", mentre nel PSC risulta "Ambiti produttivi di riordino di rilievo comunale"

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 14 parte seconda lettera b) e 16 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Sono state valutate le schede dei prodotti utilizzati nella stampa su cartone ondulato verificando che le sostanze presenti non rientrano fra quelle di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 102 del 30 luglio 2020 relativo alla limitazione dell'uso di sostanze classificate "estremamente preoccupanti".

Si prende atto di quanto specificato dalla Ditta in merito al fatto di non collegare i punti emissivi E3 ed E4 ad un impianto di abbattimento, in quanto tali punti emissivi risultano collegati alle cinghie di trasporto sottovuoto e non a parti della linea che effettuano lavorazioni.

Si prende inoltre atto di quanto riportato nella valutazione acustica nella quale è indicato il rispetto del livello di immissione e del criterio differenziale sia in riferimento alla zona acustica in cui si trova la ditta che in riferimento a quella del recettore maggiormente esposto.



Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Sacconi

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi

## Allegato 2



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 17.05.2024

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP 1974/2024. Ditta SCADIF SpA, Via Emilia n°58 in Comune di Fontanellato. Industria insalubre di 2ª classe. Parere di competenza.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e all'espressione di parere da parte di AUSL Prot. n°33657 del 13.05.2024 (ns Prot. n°5750 del 13.05.2024), nel quale si classifica la Ditta come Industria Insalubre di 2ª Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, e alla successiva richiesta di parere ARPAE Prot. n°88394 del 14.05.2024 (ns Prot. n°5810 del 14.05.2024);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- è ricompresa nell' "Ambito D2.2B denominato "Ambito di riordino in Loc. Parola Gambino" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - quelli in atto, per cui la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;
- si trova all'esterno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1ª classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);

Preso atto che l'attività in questione si configura come industria insalubre di 2ª classe, ed è pertanto ammessa, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

## Allegato 3



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI BONIFICAZIONE  
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE



*Uffici:*

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 Parma  
Tel. (0521) 381311 centralino 800220797 Ufficio concessioni  
Email: [concessioni@bonifica.pr.it](mailto:concessioni@bonifica.pr.it)  
Cod. Fisc. N. 92025940344  
C.C. Post. N. 1403443

**IL CONCESSIONARIO**

SCA.DI.F S.P.A.  
Via Emilia, 58 Parola  
43012 FONTANELLATO  
CF/PI: 00144380342

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

**PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA  
LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004**

**CONCESSIONE: 23/2024**

**PROT.**

**DATA**

**DITTA CONCESSIONARIA: SCA.DI.F S.P.A.**

**CANALE: RIO GAMBINO**

**UBICAZIONE: georeferenziazione**

**LAVORI AUTORIZZATI: Scarico diretto acque meteoriche e reflue industriali (assimilabili a domestiche).**

**DURATA: dal 20/06/2024**

**al 19/06/2043**

**PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE**

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311  
[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) C.F. 92025940344  
PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

**Art. 1°** - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, della L.R. n° 7 del 14/04/2004 e del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n° 9 del 28/06/2018, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

**Art. 2°** - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

**Art. 3°** - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

**Art. 4°** - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

**Art. 5°** - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

**Art. 6°** - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

**Art. 7°** - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario o gestore delle opere, in tal caso il subentrante si farà obbligo di osservare gli impegni assunti mediante formale accettazione del disciplinare di concessione o esplicita citazione del medesimo negli atti notarili conseguenti.

**Art. 8°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile dell'opera concessionata.

**Art. 9°** - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

**Art. 10°** - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

**Art. 11°** - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

**Art. 12°** - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

**Euro 100,00 (Cento/00)**

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario.

**Art. 13°** - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque meteoriche, provenienti dall'area aziendale della ditta Scadif direttamente nel Canale Consorziale

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

denominato "RIO GAMBINO" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda e come descritto sulla relazione idraulica redatta dal Dott. Massimo Riccò.

**Art. 14° - Le caratteristiche tecniche degli scarichi sono le seguenti:**

Scarico diretto, per le acque meteoriche provenienti dall'area aziendale, mediante tubazione in cls del diametro di mm 400, inserita nel manufatto di protezione spondale sinistra idraulica del canale "RIO GAMBINO".

**Art. 15° -** Si consiglia di dotare il collettore finale di scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili reflussi di acque provenienti dai corpi ricettori a seguito dell'utilizzo idraulico ed irriguo del cavo Consorziale "RIO GAMBINO" e dei loro affluenti.

**Art. 16° -** I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali (assimilabili a domestiche) a servizio del concessionario vanno regolarmente mantenute e tenute in ordine, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.. Le periodiche manutenzioni vanno svolte almeno con cadenza semestrale per quanto riguarda il degrassatore e cadenza annuale per il sistema di depurazione, avendo cura di tenere registrazione di tutte le operazioni di manutenzione per consentire per eventuali verifiche. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza. Si prescrive infine di effettuare con cadenza annuale ad aprile di ogni anno un campionamento di acque reflue industriali (assimilabili a domestiche) per i seguenti parametri:

- pH (valori limite: 5,5-9),
- COD (valore limite: 160 mg/L),
- tensoattivi totali (valore limite: 2 mg/L),
- azoto nitrico (valore limite: 20 mg/L),
- azoto nitroso (valore limite: 0,6 mg/L),
- azoto ammoniacale (valore limite: 15 mg/L).

Si prescrive di archiviare la documentazione dei campionamenti e tenere un registro dove annotare il risultato delle relative analisi, documento, che, se richiesto, dovrà essere inviato allo scrivente Consorzio e agli Enti competenti in materia ambientale. Nel caso in cui sia accertato il superamento dei limiti tabellari per i parametri sopraindicati (rif. Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.) il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere interventi di adeguamento per risolvere le problematiche in essere. In caso di reiterati superamenti irrisolti dei limiti suddetti il Consorzio si potrà avvalere della facoltà di revocare la concessione.

**Art. 17° -** La rete scolante del complesso non dovrà, in mancanza di espresso parere del Consorzio scrivente, essere adoperate per l'allontanamento delle acque di scarico provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

**Art. 18° -** Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico nel caso in cui le portate risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.

**Art. 19° -** Il Consorzio scrivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sull'esercizio degli scarichi in argomento, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico degli scarichi medesimi.

**Art. 20°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti conseguenti.


La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

Il Direttore  
Ing. Fabrizio Useri



LA DITTA CONCESSIONARIA

**SCA.D.I.F. S.p.A.**  
Via Emilia, 58 - 43012 PAROLA (PR)  
Tel. 0521-225105  
P.IVA 0014496042



P.A. Arduini Luigi  
Ing. Elisa Trombi  
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio  
Email [concessioni@bonifica.pr.it](mailto:concessioni@bonifica.pr.it)  
Tel 800-220797

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311  
[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) C.F. 92025940344  
PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

## Allegato 4



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 21.06.2024

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°1974/2024 - DITTA SCADIF SpA, Via Emilia n°58 - Fontanellato. Parere di competenza (Rif. Prot. ARPAE SAC n°74442 del 22.04.2024).**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. n°74442 del 22.04.2024, ns. Prot. n. 4797 del 22.04.2024);

Preso atto della documentazione presentata e integrata, delle dichiarazioni rese dal richiedente e:

- del parere favorevole condizionato espresso con Prot. n°76774 del 24.04.2024 (ns Prot. n°4984 del 26.04.2024) espresso da Arpae in merito alla matrice rumore;
- del parere favorevole per e matrici rumore ed emissioni in atmosfera espresso da AUSL Prot. n°33657 del 13.05.204 (ns Prot. n°5750 del 13.05.2024);
- del parere favorevole per industria insalubre di 2° classe espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato con Prot. n°5980 del 17.05.2024;
- del parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica e del relativo atto di concessione allo scarico diretto di acque meteoriche e reflue industriali assimilabili a domestiche COD. CBP 23/2024, Prot. n°5744 del 20.06.2024 (ns Prot. n°8009 del 21.06.2024);

In merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici**: nulla osta, per quanto di competenza, fatte salve eventuali prescrizioni espresse dal Gestore del SII;
- **impatto acustico**: si prende atto delle conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame, nonché del citato parere favorevole condizionato espresso da Arpae;
- **emissioni in atmosfera**: l'unità produttiva si trova nell' "Ambito D2.2B denominato "Ambito di riordino in Loc. Parola Gambino" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

POC, comprendente – tra gli usi previsti - quelli in atto, per cui la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile.

Si esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettati tutte le prescrizioni e/o condizioni di cui ai pareri degli Enti/Gestori coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica.  
Arch. Alessandra Storchi  
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e  
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/75375 del 23/04/2024  
Rif. Comune di Fontanellato Prot. n° 4882 del 23/04/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fontanellato  
SUAP  
[protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)  
Sede

Alla ditta Scadif spa  
Via Emilia n. 58  
Fontanellato  
PEC:clienti@pec.scadif.it

Oggetto: Pratica SUAP n°15/SUAP/2024 – SACADIF SpA - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fontanellato;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di di produzione di imballaggi in cartone ondulato;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno;

- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 14/02/2018;
- l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutto attorno si trovano altre aziende o aree artigianali) si individuano sempre aree prevalentemente industriali che rientrano in classe V; il ricettore rappresentativo individuato (A), anch'esso si trova in classe V;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da: punti emissione in atmosfera;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Alla ditta si evidenzia che il Comune di Fontanellato, quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/documenti/modulistica>

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire l'allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 2024/17076

## Allegato 5



emiliAmbiente

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le

SUAP Comune di Fontanellato

p.zza Matteotti, 1

43052 Fontanellato (PR)

Invio a mezzo pec

[protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

p.c.

ARPAE Ufficio SAC

p.le Della Pace n.1

43121 Parma

Invio a mezzo pec

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di A.U.A. - Pratica SUAP n. 1974/2024 - Rif. Sinadoc 2024/9485 -****Ditta: SCADIF spa - Emissione di parere in deroga.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

- la documentazione pervenuta in data 23/04/2024 ns. prot. 3186 e le integrazioni pervenute in data 06/06/2024 ns. prot.4469 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;
- e
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- la Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- il vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione del 27/06/2016 e nello specifico all’art. 18.

Per tutto quanto sopra specificato, la Scrivente **ritiene che nulla osta alla richiesta di deroga** relativa all’obbligo di allacciamento che il vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione impone.

**Si ricorda altresì a codesta Spett.le Amministrazione che gli scarichi avente differente recapito rispetto alla pubblica fognatura dovranno comunque essere adeguati e gestiti ai sensi della DGR1053/2003 e nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.**

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.**

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**